

Criteri per l'uso del sito web da parte dei gruppi consiliari del Comune approvati dalla Commissione Consiliare Statuto nella seduta del 17.10.2006.

1. Le pagine web dei Gruppi consiliari ospitate sul sito del Comune, sono da questi autonomamente curate per quanto attiene ai contenuti. Il Capogruppo consiliare o altro consigliere comunale dallo stesso designato è responsabile della conformità ai presenti criteri dei contenuti dei propri spazi informativi.
2. Il settore segreteria generale fornisce, se richiesto, il supporto tecnico per la pubblicazione delle pagine e non è responsabile per il loro contenuto. A tal fine le informazioni da pubblicare sono fornite all'ufficio gruppi consiliari in forma di documento informatico mediante invio in posta elettronica alla casella che verrà comunicata, previa conferma di ricezione, o recapito di floppy disk o CD ROM. La pubblicazione avviene secondo le modalità vigenti nel Comune di Brescia, di norma entro 5 giorni lavorativi e secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Non è consentito l'uso di espressioni non consone alla dignità del Consiglio ovvero che rechino termini ingiuriosi o volgari o che, in generale, trascendano nel discredito personale o nel vilipendio di organi comunali, o che in ogni caso possano costituire fattispecie di reato.
4. Non è consentito dare luogo ad imputazioni di responsabilità o comunque riferire fatti o esprimere giudizi o considerazioni tali da ledere la sfera personale e l'onorabilità dei singoli o il prestigio delle Istituzioni.
5. Non è consentito l'uso delle pagine con finalità promozionali di tipo commerciale.
6. L'uso delle pagine deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di propaganda elettorale e di svolgimento delle campagne elettorali.
7. Ogni collegamento a siti Internet esterni deve essere chiaramente identificato come riferito ad entità diversa dal sito del Comune.
8. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, è competente a risolvere le controversie che possano sorgere in relazione all'applicazione della presente disciplina.

9. In caso di violazione delle presenti disposizioni, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può disporre la sanzione della eliminazione della pagine contestate nonché la sospensione del servizio, in ragione della gravità del fatto commesso.
10. In casi di particolare gravità e urgenza, il Presidente del Consiglio assume i provvedimenti più idonei, secondo le circostanze, a porre provvisoriamente rimedio al pregiudizio determinatosi. Tali provvedimenti sono comunicati alla Conferenza dei Capigruppo per le sanzioni di cui al precedente art.9.
11. Il presente documento è pubblicato nella pagina introduttiva della sezione del sito *Internet* del Comune dedicata ai Gruppi consiliari.